

COPIA



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 19-03-20 Numero 56

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE
--

L'anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di marzo alle ore 09:30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
ROMOLI MAURO	SINDACO	P
PRIMUCCI ANDREA	ASSESSORE	P
RANZUGLIA MARCO	ASSESSORE	P
RICOTTA ALESSANDRA	ASSESSORE	P
MENICHELLI ANTONELLA	ASSESSORE	P

presenti n. 5 assenti n. 0.

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il SEGRETARIO Appignanese Giuliana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il Sig ROMOLI MAURO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

La seduta viene svolta in collegamento Skype

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

- che l'art. 89 , comma 5°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 stabilisce che ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti pubblici disestati e strutturalmente deficitari, i Comuni, le Province e gli Enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché alla organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- che l'art. 39, comma 1° della legge 27 dicembre 1997 n. 449 – legge finanziaria 1998 – e l'art. 6 del T.U. 30 marzo 2001 n. 165 affermano la prima il principio e l'obbligo, valido per tutte le amministrazioni pubbliche, della programmazione triennale del fabbisogno del personale, la seconda attribuisce efficacia di legge alla normale prassi aziendale del periodico (triennale dice la legge, ma anche e con più breve cadenza ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni) monitoraggio della funzionalità della struttura organizzativa e della consistenza quali-quantitativa degli organici per verificarne l'adeguatezza e programmare la gestione;

- che, inoltre, l'art. 6, comma 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni;

- che l'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 prevede:

"1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.

2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. ..."

Richiamato il disposto di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 (modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 e successivamente dall'art. 4, comma 102, della Legge 183/2011 e dal D.L. 90 del 24/6/2014 convertito in legge 114 del 11/8/2014) secondo il quale anche gli enti locali:

- possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
- Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola

con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Richiamata la Pronuncia della Corte dei Conti Sezione Autonomie nr. 2 del 09/01/2015 con la quale si chiarisce che *“Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”*;

Visto il Decreto Legislativo 15/6/2015, n. 81, contenente “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” con le modifiche apportate dal D.L. 12/07/2018, n. 87, convertito con modificazione nella Legge 9/8/2018, n. 96;

Visto in particolare l’art. 19 “Apposizione del termine e durata massima” che recita:

1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;*
- b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.....*

Richiamato il D.L. 12/07/2018, n. 87, convertito con modificazioni nella Legge 9/8/2018, n. 96, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, che all’art. 1, comma 3, recita:
....”3. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”;

Preso atto che tale ultima disposizione afferma espressamente che ai contratto a termine della Pubblica Amministrazione continua ad applicarsi la disciplina “ad hoc” vigente in quanto ne viene riconosciuta la “specialità”;

Visto al riguardo l’art. 50 del CCNL relativo al comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018, recante la disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato:

- “1. Gli enti possono stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.*
- 2. I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei mesi e tra un contratto e quello successivo è previsto un intervallo di almeno dieci giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni, dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, fermo restando quanto previsto per le attività stagionali.....”*

Richiamata la propria deliberazione n. 35 assunta in data 20/02/2020 con la quale è stato approvato il programma triennale assunzioni per il triennio 2020/2022 dal quale risulta che il limite di spesa del lavoro flessibile per il Comune di Pollenza tetto di spesa relativo alle assunzioni a tempo determinato, riferito al 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009, è pari ad €. 199.868,79;

Attesa la necessità indifferibile di procedere al potenziamento del servizio di Polizia Locale per le esigenze connesse all'emergenza COVID-19, nonché per l'impossibilità di concludere le procedure concorsuali, essendo stata disposta con i provvedimenti di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione della procedura concorsuale per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 agente di polizia locale già avviato;

Ritenuto per quanto sopra di dover procedere:

- Alla proroga sino al 31 dicembre 2020 dell'assunzione a tempo determinato della signora Romitelli Sara in qualità di Agente di Polizia Locale;
- All'assunzione a tempo determinato di un Agente di Polizia Locale per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre 2020, attingendo da graduatoria valida del Comune di Urbisaglia per assunzione nello stesso profilo professionale, essendo la medesima graduatoria già stata concessa in utilizzo per precedente assunzione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;

Visto l'art. 1 comma 562 della Legge 27/12/2006 n. 296 e s.m.i.;

Visto il comma 9 dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010;

Visto il CCNL comparto funzioni locali di maggio 2018;

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267:

- il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Ad unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di autorizzare il Responsabile del Servizio Personale a procedere al potenziamento del servizio di Polizia Locale per le motivazioni espresse in premessa attarverso:
 - La proroga sino al 31 dicembre 2020 dell'assunzione a tempo determinato della signora Romitelli Sara in qualità di Agente di Polizia Locale - Cat. C1 del vigente CCNL
 - L'assunzione a tempo determinato di un Agente di Polizia Locale - Cat. C1 del vigente CCNL - per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre 2020 attingendo da graduatoria valida del Comune di Urbisaglia per assunzione nello

stesso profilo professionale, essendo la medesima graduatoria già stata concessa in utilizzo per precedente assunzione.

- 3) Di provvedere alla comunicazione dell'adozione del presente atto, mediante trasmissione in elenco, ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo, secondo quanto stabilito dall'art. 125 del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267.
- 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione unanime e palese resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134, 4^a comma, del D. Lgvo 18/08/2000 n. 267

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: REGOLARITA' TECNICA del 19-03-2020: Favorevole

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Appignanesi Giuliana

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE del 19-03-2020: Favorevole

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Giannandrea Rosanna

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il SEGRETARIO
F.to Appignanesi Giuliana

Il SINDACO
F.to ROMOLI MAURO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- ❑ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 20-03-20, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).
- ❑ E' stata trasmessa con elenco n. _____, in data _____, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. 18.8.2000, n. 267).
- ❑ E' stata trasmessa al Prefetto (art. 135, del T.U. 18.8.2000, n. 267). con lettera n. _____, in data _____.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
F.to Appignanesi Giuliana

○ _____

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- ❑ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:
- ❑ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, T.U. n. 267/2000)
- ❑ Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio confermato l'atto con deliberazione n. _____ del _____ (art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000);
- ❑ E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall'art. 124, c. 2, del T.U. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69, per quindici giorni consecutivi dal 20-03-20, al 04-04-20,

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio
F.to Appignanesi Giuliana

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario